

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021/2023

INDICAM, Associazione Italiana per la tutela della Proprietà intellettuale, dal 1987 si occupa di supportare le aziende nella tutela del loro patrimonio immateriale e nella lotta alla contraffazione. Ad oggi contiamo oltre 160 associati, espressione di molti settori industriali, che rappresentano circa il 3% del PIL nazionale.

La proprietà intellettuale è un motore straordinario di sviluppo e di crescita, è un patrimonio che va protetto con grande attenzione e che viene minacciato in maniera crescente dalla contraffazione e dalle violazioni in particolare al Made in Italy. Pertanto, riteniamo fondamentale che la proprietà intellettuale acquisti sempre più una posizione di rilievo nell'agenda politica e siamo grati al Ministero per aver condiviso le Linee di intervento strategiche, attraverso l'apertura della consultazione pubblica, al fine di ricevere input e suggerimenti da tutti i soggetti che contribuiscono al sistema produttivo del Paese, di cui INDICAM è un rappresentante importante.

Come INDICAM valutiamo molto positivamente il fatto che le presenti Linee di intervento tengono conto di quanto indicato dal Piano di azione della Commissione UE "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato il 25 novembre 2020. La tutela della proprietà intellettuale è un obiettivo transnazionale che deve avere nelle politiche europee un posto primario per far crescere e sostenere l'economia comunitaria.

Il contributo che INDICAM vuole offrire in questa occasione è come sempre a supporto delle attività del Ministero e si compone di osservazioni di carattere generale e spunti pratici derivanti dall'esperienza dell'Associazione e dal suo network nazionale e internazionale di esperti in materia.

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)

Un sistema di PI ancora poco accessibile, con procedure complesse, non pienamente adeguate all'era digitale

1.1 Armonizzare le norme italiane con la normativa sovranazionale dei principali competitors

Si concorda con l'opportunità di "approfondire il tema del rapporto tra le nuove tecnologie...e la proprietà industriale" (§1.1 del documento, ultimo capoverso). Nell'ottica della definizione dell'auspicato "corpo normativo" si ritiene prioritario il perseguimento di un bilanciamento tra i seguenti obiettivi:

(a) Tutela degli utenti: Contestualizzazione del ruolo dell'eventuale corpo normativo nazionale nel più ampio ambito degli interventi di public policy a livello comunitario, onde evitare il rischio di sovrapposizioni o disallineamenti rispetto agli interventi dalle istituzioni europee con riferimento ai principi cardine, quali ad esempio risk-based approach e accountability;

(b) Tutela degli investimenti tecnologici: Ripensamento delle categorie del diritto industriale e della tecnica legislativa al fine di (i) tenere conto dell'evoluzione tecnologica e

(ii) assicurare la giusta flessibilità degli istituti del diritto industriale. Ad esempio, poiché i dati sono uno degli asset immateriali più diffusamente commercializzati, si va diffondendo nella prassi un "diritto dei dati" che include – ma non si esaurisce con – tematiche privacy. A fronte di ciò, si suggerisce di stimolare la riflessione in merito al ruolo che il diritto industriale (che già offre strumenti di tutela per i business che sfruttano i dati, quale ad esempio il regime del segreto industriale) possa e debba avere nell'incoraggiare lo scambio e l'utilizzo dei dati (personali e non).

Per quanto riguarda le nuove tipologie di interfacce grafiche, queste dovrebbero includere i design in movimento (animated and moving designs) e di consentire il deposito come design di visioni e prospettive dinamiche. La possibilità di depositare più prospettive visuali renderebbe l'ambito di protezione del design più chiaro. Il processo di armonizzazione dovrebbe includere un adeguamento all'accordo dell'Aia (Hague Agreement) che non prevede attualmente un numero massimo di prospettive visive. Con riferimento al design non registrato (UCDs) la durata dell'attuale regime di 3 anni di protezione potrebbe essere esteso a 5 anni per garantire un ritorno dell'investimento.

Per quanto concerne il sistema di protezione delle IG dei prodotti agricoli, riportiamo alcuni punti che potrebbero servire al rafforzamento dello stesso:

- **Marchi collettivi**

Questione della titolarità – Art. 11.1 del Codice della Proprietà Industriale: si propone l'eliminazione del divieto espresso di registrazione di un marchio collettivo da parte delle società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del codice civile e la sostituzione di tale divieto con il requisito della "struttura associativa" (come già avviene per il marchio collettivo dell'Unione Europea in conformità alla previsione dell'art. 74 del RMUE che non esclude le società e in base alle Direttive EUIPO). In tal modo, ad esempio, potrebbero essere incluse anche le società consortili che, al momento, non hanno la legittimazione a registrare un marchio collettivo pur di fatto operando per gli stessi scopi dei Consorzi.

Marchi collettivi corrispondenti a DOP/IGP/STG - Si propone di prevedere legislativamente la possibilità di registrare DOP/IGP/STG anche come marchi collettivi, anche in versione denominativa, come già avviene nella prassi per i marchi dell'Unione Europea, da parte dei legittimi Consorzi di tutela, purché si specifichi che i prodotti sono conformi ai rispettivi disciplinari di produzione. Ciò al fine di assicurare ai legittimi Consorzi di tutela la possibilità di estendere il marchio italiano a livello internazionale ottenendo la protezione delle DOP/IGP/STG in paesi dove tali IG non sono riconosciute.

- **Marchi di certificazione**

Questione della titolarità - Osserviamo che la lettera dell'art. 11.1 bis può suscitare dubbi interpretativi in merito alla necessità di accreditamento da parte di tutti i soggetti legittimati alla registrazione dei marchi di certificazione. Infatti, l'art. 11.1 bis recita: "Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato". Sebbene dalla lettura della norma paia chiaro che il requisito dell'accREDITAMENTO sia riferito solamente a "istituzioni, autorità ed organismi", poiché nella Legge Delega si prevedeva la possibilità di limitare la legittimazione alle persone competenti a certificare ai sensi di una normativa specifica (v. Art. 3 sotto riportato), si sente l'esigenza di una conferma interpretativa.

Art. 3. “ART. 3(3)(f)(2) Nell’esercizio della delega [...] il Governo è tenuto a seguire, [...] anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: [...]”

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare: [...];

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

Termine per il deposito del regolamento d’uso – Il regolamento di attuazione del CPI disciplina, per i marchi collettivi, il deposito del regolamento d’uso prevedendo, all’art. 11.1(e), che esso vada allegato alla domanda. Si propone di aggiornare tale previsione per estenderla anche al marchio di certificazione ma – per entrambi i marchi – si propone di indicare la possibilità di depositare il regolamento d’uso entro il termine di due mesi dal deposito della domanda. Proponiamo tale estensione del termine sia per agevolare il titolare dei marchi, consentendogli di avere più tempo per elaborare il regolamento d’uso, ma anche nell’ottica di armonizzare la normativa nazionale con quanto previsto da quella dell’Unione Europea.

Concetto di neutralità del titolare - Pare necessario un chiarimento normativo sull’interpretazione di questo aspetto. La norma, sia nazionale che dell’UE, prevede che il titolare “non svolga un’attività che comporta la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato”. L’interpretazione di questa previsione sembra imporre il rispetto di un obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che vengono certificati.

Si nota dai depositi di marchi di certificazione italiani approvati nei primi due anni dall’introduzione di questa nuova tipologia di marchio, che l’UIBM tende ad applicare un’interpretazione letterale del requisito della neutralità ex art. 11 bis del CPI e a concedere marchi di certificazione anche ai Comuni per marchi di certificazione comunali ed anche a titolari che risultano essere associazioni di imprenditori, come i Consorzi che al contrario non potrebbero detenere marchi di certificazione dell’UE, in base alle Direttive applicative dell’art. 83.2 del Regolamento del marchio dell’UE. Pertanto, il concetto di neutralità applicato dall’UIBM non corrisponde a quello applicato dall’EUIPO.

Proponiamo di conservare l’interpretazione più permissiva italiana per includere tanto i consorzi, quanto le associazioni, ovvero imprese private, tra i legittimati a registrare un marchio di certificazione, con il requisito, tuttavia, che i controlli sulla conformità dei prodotti/servizi agli standard dettati nei regolamenti d’uso, siano fatti da enti terzi e imparziali. Ciò al fine di legittimare una situazione di fatto che già vede molti Comuni, Consorzi e associazioni usare marchi di certificazione delegando i controlli ad enti terzi, nonché al fine di favorire l’adozione di questo nuovo strumento.

Sull’opportunità di introdurre un sistema di protezione delle IG per prodotti non agricoli

Argomenti a favore - L’Italia ha importanti e forti tradizioni che non riguardano solo il settore alimentare ma anche l’artigianalità, il manifatturiero, la creatività e i settori della tecnologia, conoscenza e innovazione (che sono proprio i settori che si intendono valorizzare nel triennio).

Alcuni esempi di settori nei quali si esprimono le eccellenze italiane sono: la produzione di ceramiche e terrecotte, la lavorazione del vetro, del legno e dei metalli, della pietra lavica, dei coralli, il marmo, l'alabastro, il settore della creazione di mosaici, la lavorazione della carta, del sughero, la produzione di strumenti musicali, il settore orafa, il settore della moda, il ricamo, la produzione di merletti e tessuti come il velluto, la pelle, i tappeti, le calzature, l'arte profumiera, le sedie impagliate, le maschere, lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per lo sviluppo delle filiere agroalimentari nell'ottica della sostenibilità e della tracciabilità, il settore della ricerca in ambito sanitario, la creazione di sistemi di scambio di dati, ecc. In molti di questi ambiti è possibile individuare una precisa connessione con il territorio, in cui si concentrano numerose imprese manifatturiere della stessa tipologia di prodotto (vd. i c.d. distretti industriali) e l'estensione della tutela delle DOP/IGP/STG anche ad essi contribuirebbe a valorizzarli. Spesso tali prodotti vengono già nominati tradizionalmente indicandone la provenienza geografica, rilevante talvolta per la materia prima e per le modalità di lavorazione della medesima (es.: MARMO DI CARRARA) altre volte per il tradizionale metodo produttivo in un certo territorio (es.: VETRO DI MURANO). Importanti tradizioni, analoghe a quelle sopra elencate con riferimento all'Italia, esistono anche in altri Paesi che magari non ne hanno nello specifico settore agroalimentare e vitivinicolo e che quindi, fino ad ora, hanno visto con sfavore lo strumento di tutela fornito dalle DOP/IGP/STG. L'estensione della protezione a tutti i settori merceologici potrebbe contribuire all'armonizzazione, consentendo anche a quei Paesi di sfruttare questi strumenti e di riconoscerne l'importanza (per estensione, anche nello specifico settore agroalimentare e vitivinicolo).

Semplificazione procedura di registrazione e finanziamenti - Si osserva che la procedura di registrazione di una DOP/IGP/STG è complessa, lunga e soprattutto onerosa e che la maggior parte dei Consorzi di tutela rappresentano realtà locali di ridotte dimensioni, che quasi mai hanno le risorse finanziarie necessarie anche solo per iniziare la procedura di registrazione, che comporta la raccolta di ampia documentazione e la redazione di documenti tecnici specifici. Pertanto, da un lato auspichiamo una semplificazione della procedura di registrazione nella sua prima fase nazionale e, dall'altro, la previsione di finanziamenti specifici per consentire l'avvio della registrazione.

Bollini - Si propone di mantenere anche per le IG non-agri gli stessi bollini usati per le DOP/IGP/STG del settore agro-alimentare, prevedendone solo un diverso colore per distinguerle da esse, mantenendone la percezione di continuità.

1.4 Completare l'attuazione del sistema brevettuale unitario

Sarà di fondamentale importanza svolgere una campagna di informazione per le PMI italiane sui vantaggi del Brevetto Unitario, che:

- da un lato, eviterà ai titolari del medesimo il rischio (presente con l'attuale sistema dei brevetti europei) di controversie parallele (e potenziali decisioni divergenti) relative allo stesso brevetto, e,*
- dall'altro lato, consentirà alle imprese di ottenere la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti, senza che vi sia la necessità di dover scegliere in quali stati convalidare il proprio brevetto (con una riduzione dei costi e delle pratiche amministrative rispetto all'attuale sistema dei brevetti europei).*

L'assegnazione a Milano di una delle tre sedi centrali del Tribunale unificato è di fondamentale importanza anche ai fini di rilancio e riqualificazione dell'Italia post-pandemia (non da ultimo, in termini di crescita e aumento dei posti di lavoro).

1.5 Ottimizzare il Sistema dei Certificati di Protezione Complementare

Al fine di massimizzare la trasparenza e la certezza sulla durata della protezione brevettuale dei farmaci e garantire condizioni omogenee a competitor appartenenti a diversi Stati Membri, è auspicabile la creazione di un certificato complementare unitario che eviti la frammentazione derivante dall'attuale pluralità dei regimi nazionali di certificati complementari.

1.6 Promuovere la Cultura della PI

INDICAM per tutto il 2020 ha lavorato sul primo progetto di comunicazione totalmente digitale finalizzato a sensibilizzare i giovani europei 15-24 anni sul tema della proprietà intellettuale. Primo supereroe per la lotta alla contraffazione, IP HERO è un cartone animato dall'appeal moderno, che attraverso una web serie destinata ai social network informa i giovani europei sulle dinamiche della contraffazione e della pirateria, sensibilizzando sulla lotta degli IPR infrangements. IP HERO è un supereroe dei giorni moderni: crede infatti nel potere della creatività e nelle armi dei social media per difendere la proprietà intellettuale. Dai risultati emersi in una ricerca atta a definire l'efficacia del progetto proprio sul target interessato è emerso che il personaggio possa essere utilizzato anche su target più giovane, grazie al fatto che si tratta a tutti gli effetti di un cartone animato.

Sarebbe infatti interessante ed efficace poter utilizzare tale personaggio per creare un progetto trasversale sulle scuole italiane così da far conoscere il personaggio, riconosciuto in ultima battuta come l'immagine della lotta alla contraffazione, e l'importanza della tutela della creatività.

Per quanto riguarda il tema dell'istruzione a livello universitario potrebbe essere efficace fare un assessment sulle università che hanno già in essere corsi sulla proprietà intellettuale e creare un vero e proprio format/programma di corso per formare i lavoratori di domani. INDICAM ha già in essere diversi progetti sul tema (es. collaborazione con Università di Trento, Università di Torino) che sono disponibili alla condivisione.

2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

Troppe imprese, in particolare PMI, e troppi ricercatori non sfruttano appieno le opportunità offerte dalla protezione della PI

2.2 Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica

Da lungo tempo INDICAM sostiene una proposta tesa a istituire un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. La promozione del Made in Italy passa in prima battuta attraverso la tutela dello stesso ed è indispensabile, quindi, che le aziende Italiane siano in grado di avere una tutela ampia dei loro diritti rendendo questo tema prioritario ed inscindibile in ogni azione di promozione all'estero. Il credito d'imposta permetterebbe alle PMI e alle aziende che ne facciano richiesta di poter utilizzare l'esperienza di professionisti della proprietà intellettuale e tutelare così il proprio know-how e i loro investimenti.

2.3 ‘Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI

INDICAM è perfettamente consapevole del valore economico intrinseco dei titoli di proprietà industriale, e del loro peso sempre crescente nel posizionamento competitivo delle imprese italiane. Si sottolinea, tuttavia, come tale consapevolezza non sia sempre uniformemente diffusa nel tessuto industriale italiano.

Appare quindi necessario un sostegno mirato e costante alla promozione di iniziative che facciano percepire a tutti gli imprenditori, ed in particolare alle PMI, l'importanza di una analisi e valutazione strategica del loro portafoglio titoli al fine di sfruttarne tutto il loro potenziale. In questo senso, la proposta di costruire uno standard ‘qualitativo’ di griglie di valutazione che possano portare ad una sorta di rating IP delle imprese italiane appare senza dubbio interessante e in grado di sviluppare un livello comune di conoscenza (sia per le grandi imprese, sia per le PMI) per sviluppare uno sforzo comune volto alla migliore valorizzazione del patrimonio IP delle imprese italiane.

In questo quadro, assume grande importanza anche la valutazione economica dei titoli di proprietà industriale delle imprese italiane, che – proprio perché non adeguatamente conosciuti – non sono spesso adeguatamente valorizzati.

Da questo punto di vista, INDICAM concorda che non sempre i beni di IP sono adeguatamente rappresentati nei bilanci delle imprese italiane (si pensi ad esempio a certe tipologie di marchio originario, o alle procedure di know-how), e che questo porta a distorsioni nell'effettivo valore degli asset immateriali posseduti.

Da questo punto di vista, appare certamente apprezzabile la proposta delle Linee di intervento di verificare la possibilità di introdurre nuovi criteri di valutazione economica – coerenti con i principi contabili internazionali in materia – per ancora più corretta e veritiera la rappresentazione economica degli asset immateriali nei bilanci delle imprese italiane – in particolar modo per le imprese di dimensione più piccola – e quindi della loro effettiva patrimonializzazione.

2.5 Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese

Si rimanda al paragrafo 4.5

3. Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza

Gli strumenti per agevolare l'accesso alla PI non sono sufficientemente conosciuti e sviluppati

3.1. Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi

Per incentivare i progressi della ricerca a beneficio di tutta la comunità, le aziende devono continuare a innovare e produrre, tutelando le proprie invenzioni con diritti di privativa industriale che consentano ai relativi detentori di ottenere un beneficio che li ripaghi degli investimenti effettuati.

In tale ottica, rispetto all'istituto delle licenze obbligatorie (che potrebbe avere delle controindicazioni, non da ultimo una conoscenza lacunosa del know-how necessario e l'assenza di strutture tecnologicamente adeguate da parte delle eventuali case farmaceutiche licenziatarie), sarebbe più opportuno trovare una soluzione normativa atta a privilegiare accordi volontari (a condizioni economiche non punitive né disincentivanti per il titolare del brevetto) che contemperino gli interessi dei detentori delle privative industriali, salvaguardando l'interesse della collettività.

4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

La contraffazione e la pirateria continuano a prosperare, anche grazie allo sfruttamento delle tecnologie digitali

4.1 Approfondire la conoscenza del mercato del falso

Da anni INDICAM si conferma un punto di riferimento per le iniziative di aggiornamento e diffusione di conoscenza sui temi della proprietà intellettuale e della contraffazione, attraverso la realizzazione di momenti formativi e informativi e la redazione di studi e report sul fenomeno, sempre messi a disposizione della comunità di portatori di interessi. L'obiettivo è quello di fornire analisi qualificate e in linea con i tempi sull'andamento degli illeciti legati alla proprietà intellettuale, su nuovi trend criminali nel mercato online così come in quello offline, ma anche sulle lacune legislative e di enforcement, oltre che sul ruolo dei consumatori nella filiera del falso. Per tale motivo è stato creato INDICAMarket Research: un servizio di raccolta sistematica di dati relativi a problematiche legate alle pratiche di consumo del mercato di diversi livelli di illecito. L'attività si fonda sul forte know-how in materia di proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione e unisce le competenze trasversali nella ricerca applicata di marketing. Attraverso tecniche qualitative e quantitative, i risultati ottenuti potranno essere utilizzati dai vari stakeholders come base conoscitiva e di sostegno per azioni di diversa natura. È importante, infatti, avere contezza del percepito da parte dei consumatori italiani, grazie ad un'analisi d'opinione pubblica sui temi della proprietà intellettuale e delle attività di contrasto o informazione ai mercati illeciti. Tale servizio potrebbe essere integrato da studi di settore specifici ed essere messo a disposizione del Ministero per approfondire sempre di più la conoscenza e l'evoluzione del fenomeno della contraffazione e contrastarlo.

Inoltre, segnaliamo l'importanza di promuovere l'utilizzo costante delle banche dati FALSTAFF e SIAC, per la condivisione delle informazioni di rilievo tra titolari di diritto e operatori dell'enforcement, ad oggi non sempre sfruttati appieno.

4.2 Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione

Rispetto alle proposte di aggiornamento della normativa per il contrasto alla contraffazione, INDICAM rimarca la sua posizione di contrarietà all'immissione in commercio di prodotti contraffatti sequestrati, considerati i potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e il pericolo che rientrino nella disponibilità di contraffattori e organizzazioni criminali. Peraltro, è evidente a tutti gli operatori del settore come non si tratti di una soluzione applicabile a tutti i beni, ma semmai ad un numero limitato di prodotti quali capi di abbigliamento e calzature: beni la cui bonifica dai segni contraffatti comporta nella maggioranza dei casi la quasi totale distruzione del bene stesso. Il codice di procedura penale prevede espressamente il divieto di rimettere in circolazione beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione delle quali costituisca reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Inoltre, si rileva la necessità, in conformità con il Green Deal Europeo, di ripensare ad una modalità alternativa di smaltimento delle merci false sequestrate in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Sulla riforma del processo di analisi ed archiviazione delle merci confiscate: il tema della conservazione dei corpi di reato è un tema reale e che deve essere affrontato, trovando soluzioni compatibili non solo e non tanto con le esigenze delle parti, ma principalmente con attenzione alle norme che regolano l'attuale processo penale il quale, come è noto, prevede che la prova si formi davanti al giudice. Questa regola vede una sola rilevante eccezione nel caso in cui venga espletato nel corso delle indagini preliminari il c.d. incidente probatorio, ovvero un procedimento incidentale che si svolge avanti al GIP, nel pieno contraddittorio tra le parti. La relazione peritale che scaturisce da questo procedimento ha, nel sistema processuale penale, valore di prova e viene utilizzato come tale nel dibattimento, dove il consulente viene sentito per rendere chiarimenti e confermare l'esito del procedimento. Per ragioni tecnico-processuali l'incidente probatorio non può essere usato oggi (nella maggior parte dei casi) con una frequenza risolutiva per il problema in oggetto. Già in passato si sono state presentate proposte nel senso di modificare l'istituto dell'incidente probatorio applicabile con maggior ampiezza e varrebbe la pena di concentrare gli sforzi in tal senso. Vale la pena di ricordare che questa soluzione avrebbe numerosi pregi, incluso quello di impattare fortemente sulla durata dei procedimenti, rendendo superfluo, ad esempio, la citazione dei c.d. testi esperti, chiamati a confermare la contraffazione dei beni. Come ultima considerazione si rammenta che soluzioni diverse da quella citata, adottate in passato, hanno mostrato ben presto i propri limiti connessi proprio all'impatto limitato sull'attività dibattimentale e sulla correlativa conservazione dei corpi di reato.

Modifiche al Codice penale e di procedura penale che forniscano mezzi più efficaci e procedure più snelle per la fase delle indagini: occorre distinguere due diverse posizioni per quanto riguarda il codice penale e il codice di procedura penale. Le fattispecie sostanziali presenti nel primo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 99/2009, sono ad oggi norme efficienti. Certamente ogni norma è perfezionabile, ma occorre altresì rilevare come ogni modifica delle norme penale debba essere preceduta da una profonda valutazione dell'impatto che avrebbe sui procedimenti (dalle indagini alle sentenze) pendenti e sulla effettiva efficienza che si propone di introdurre. In realtà le maggiori problematiche che si riscontrano nell'attivazione della tutela penale non riguardano le fattispecie penali poste a tutela della PI, ma la difficoltà di attivare la procura della Repubblica su reati considerati nella maggior parte degli interlocutori, di serie B. Si noti come il problema riguardi ad oggi la sola magistratura requirente, laddove la funzione giudicante, benché non composta da giudici specializzati, riesce nella maggior parte dei casi a produrre sentenze coerenti con i principi propri della PI, come stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale. La ragione di ciò risiede tanto nella professionalità dei giudici, quanto nella struttura stessa del codice di procedura penale e nel ruolo predominante della parte civile, la cui attività impatta fortemente sulla gestione della fase processuale. Su questo punto potrebbe essere utile che presso le procure maggiormente interessate da reati a tutela della PI vengano creati gruppi di magistrati specializzati in tale materia, come ad esempio già accaduto per quanto riguarda i reati informatici.

Per quanto concerne la regolamentazione del mercato digitale, riteniamo che la proposta legislativa "Digital Services Act" rappresenti un'occasione unica per assicurare la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori che accedono a beni e servizi online. INDICAM è parte dei tavoli di lavoro ministeriali sul tema, presso i quali ha già condiviso il suo parere, e riconferma la sua disponibilità a supportare il Governo nella predisposizione di una posizione che tenga conto dei fondamentali interessi in gioco, che possono essere garantiti solo con una normativa che imponga doveri vincolanti in capo agli attori del web attraverso i quali gli illeciti in materia di proprietà intellettuale – e non solo – vengono perpetrati.

Inoltre, per fronteggiare in modo efficace questi fenomeni, facendo in modo che davvero «la contraffazione non paghi», una possibile soluzione è probabilmente quella di favorire e intraprendere azioni giudiziarie «di gruppo» dei titolari dei diritti vittime della copiatura, attraverso una sorta di class action diretta ad ottenere provvedimenti giudiziari dotati di efficacia pan-europea e, soprattutto, ad ampio spettro, ossia riferiti a tutti o quasi tutti i cloni realizzati da un singolo imitatore, in modo da infliggergli in un sol colpo un danno rilevante e soprattutto da rendere non più conveniente per lui insistere nella sua illecita attività. Operazioni di questo genere sono concepibili pressoché in tutti i settori, purché siano condotte in modo estremamente serio e quindi vengano precedute da un serio lavoro sia di impostazione giuridica, sia di intelligence volta a ricostruire quanto più possibile la filiera dei falsi e a identificare i soggetti coinvolti e le basi dei falsificatori in Europa.

4.3 Sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni della contraffazione

Come già detto, crediamo che il progetto IP HERO possa essere un driver molto efficace per ingaggiare il target dei giovani. Le storie di IP Hero, che raccontano un mondo dove la creatività e l'innovazione sono asset da proteggere dalle minacce quotidiane di chi vuole creare un profitto illecito dall'ingegno altrui, portano gli utenti a riflettere proprio sul valore dei prodotti originali, siano essi dei beni fisici o digitali.

Con questo progetto infatti si vuole raccontare di chi crede nelle idee e nell'importanza di proteggerle, come gli artisti musicali e gli influencer in generale: Parliamo infatti di proprietà intellettuale come asset determinante per consentire sviluppo e competitività delle aziende; infatti nel contesto in evoluzione in cui si trovano ad operare oggi le aziende devono dare sempre maggiore rilevanza alla protezione delle idee, dei segreti industriali, dei vantaggi che, attraverso la ricerca e l'innovazione, vanno a creare valore distintivo per il brand e per il consumatore. Ma non solo: si vuole creare un personaggio che parli ai giovani, attraverso il proprio linguaggio, i propri canali e il supporto di alcuni amici (influencer e artisti), dei rischi legati ai mercati illeciti

Per raggiungere questo obiettivo IP HERO interagisce con influencer e talent reali, afferenti a diverse sfere colpite dal mercato illecito. Grazie a questi talent la campagna ha già raggiunto più di 2 milioni di utenti, grazie agli episodi e i post che IP HERO mostra ai propri utenti. Argomenti trattati, dalla contraffazione del merchandising, al diritto d'autore e alle regole da seguire per riconoscere un prodotto falso da uno originale.

Grazie ad un progetto ad hoc, anche in collaborazione con le Associazioni di consumatori, IP HERO potrebbe diventare un driver efficace della lotta alla contraffazione soprattutto verso un target più giovane e nativo digitale.

4.4 Favorire sinergie tra gli operatori dell'enforcement

INDICAM da molto tempo collabora con gli operatori di enforcement, attraverso lo sviluppo e la realizzazione di sessioni formative sui temi della proprietà intellettuale e dell'anticontraffazione, facendosi punto di contatto tra mondo dei titolari di diritti e forze dell'ordine. Questi momenti contribuiscono ad innalzare l'attenzione sui crimini legati all'IP e a rinsaldare relazioni di supporto reciproco per la condivisione di informazioni e dati fondamentali per la lotta al mercato illecito del falso. Per tale motivo incoraggiamo la previsione di costanti training di formazione e aggiornamento per gli operatori e la proposta di creare gruppi specializzati di agenti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.

4.5 Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

La prima proposta di INDICAM riguarda la formazione delle PMI. IP & Territori è un progetto che INDICAM ha deciso di lanciare durante il 2021 e che potrebbe diventare una best practices a livello nazionale, come già successo con il progetto Camere di Commercio, organizzato da INDICAM in seno all'allora CNAC. Nel 2021, infatti, INDICAM vuole stabilire contatti e proporre formati di erogazione contenuti a organismi industriali territoriali (Unindustria principalmente) al fine di creare collegamenti con le imprese altrimenti distanti dai classici «poli» di Milano e Roma. Target del primo anno di questa attività saranno territori già significativi in termini di imprese. I contenuti saranno erogati su misura per un tipo di imprese maturo ma (probabilmente) meno avanzato in materia di IPRs. Attraverso questo servizio, INDICAM si pone come hub di conoscenza e confronto sui temi della Proprietà Intellettuale al servizio degli organismi industriali territoriali. Un servizio di formazione che intende creare una rete e condividere contenuti di alto livello tra le imprese locali e la comunità IP rappresentata in INDICAM. Il progetto si pone l'obiettivo formare le imprese del territorio su temi di attualità e innovazione, rafforzando le strategie IP già in essere e valorizzando l'IP come asset essenziale per l'integrità del business.

La seconda proposta riguarda la creazione della figura dell'IP manager a sostegno delle PMI. La pandemia da Covid-19 ha impresso un'accelerazione nei consumi sui mercati digitali e al tempo stesso ha posto chiaramente in evidenza le logiche del mercato globale per cui una quantità di beni prodotti in Italia vengono spesso imitati fraudolentemente su altri mercati internazionali. Una serie di misure poste in essere dal Governo hanno posto l'accento su misure di sostegno alle PMI e Grandi imprese sui mercati globali eppure troppo poco è stato fatto per un'effettiva tutela e prevenzione del Made in Italy, per questo INDICAM insieme ad altre associazioni e rappresentanti di interessi del mondo PI, ha sostenuto una proposta volta ad istituire un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali.

5. Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale

Rappresentare e tutelare la strategia e la posizione istituzionale del Governo, sul piano multilaterale e bilaterale, a difesa delle priorità nazionali e degli interessi economici delle imprese italiane in ambito internazionale

Riteniamo che l'Italia acquisti un ruolo leader a livello Europeo e internazionale sui temi della proprietà intellettuale e difesa del Made in Italy. In particolare, è necessario ribadire con forza l'importanza della PI nei dossier in discussione in questo periodo, in particolare il Digital Services Act (DSA) su cui abbiamo fatto già pervenire le nostre posizioni.

Sul DSA si apprezza l'iniziativa di istituire un tavolo di confronto delle varie istanze attualmente coordinato dal Ministero per la Transizione Digitale in cui la partecipazione di questo Ministero deve essere di primaria importanza e rilievo per garantire gli interessi delle imprese italiane. Per approfondimenti si veda supra §4.2.

L'EMPACT Policy Cycle è un ciclo programmatico avviato dall'Unione Europea nel 2010 per far fronte alle minacce della criminalità internazionale a danno dell'UE, ha una durata quadriennale e il suo obiettivo è quello di ottimizzare il coordinamento e la cooperazione con riguardo ai crimini individuati come prioritari. Nell'ultimo ciclo, che copriva gli anni dal 2018 al 2021, le violazioni di proprietà intellettuale risultavano assenti dal novero di illeciti ritenuti priorità per l'Unione e per tale motivo si ritiene necessaria una presa di posizione forte dell'Italia sulla necessità di concentrare le risorse dell'UE anche per il contrasto degli IP crimes. Tale inclusione significherebbe inoltre garantire una maggior sinergia tra Stati, un miglior coordinamento di dati e informazioni, elementi che sono fondamentali per una lotta efficace a reati di natura transnazionale.

5.4 Favorire le collaborazioni bilaterali

Come misurato da OCSE in uno studio del 2018, i titolari di diritti IP Italiani sono i terzi maggiormente violati su scala globale, con un totale, tra danni diretti ed indiretti, di oltre 30 miliardi di euro all'anno. Inoltre, questo arreca anche un notevole danno di reputazione, nel momento in cui taluni prodotti spacciati per originali vengono acquistati da utenti inconsapevoli (OCSE li misura in quasi il 40%) che, quindi, esprimono la loro insoddisfazione a carico della marca italiana. L'Italia non è ad oggi dotata di un'adeguata rete di Attaché dedicati all'IP almeno nei Paesi a maggiore rischio. Ricordiamo che, secondo un recente studio EUIPO, tali sono la Cina, la Turchia, la Federazione Russa e per determinati settori (soprattutto le nostre eccellenze alimentari), Brasile e Stati Uniti.

La debolezza dei sistemi dei singoli Paesi nel tutelare l'IP adeguatamente e la poca efficacia del sistema EU di tutela tramite le relazioni dirette, emerge ora più che mai, nell'epoca in cui l'industria italiana ha una necessità disperata di rilancio, che si intervenga direttamente a livello Paese per dotarsi di una presenza di maggiore peso almeno nei Paesi maggiormente critici. Questo già avviene in Paesi altrettanto competitivi, come Francia, UK, Germania, USA e Svizzera in taluni casi, avendo esperti IP rappresentativi del Governo e, quindi, del Sistema-Paese nei Paesi critici.

Tali figure hanno un incarico al 100% focalizzato sull'IP, con un duplice compito attivo/reattivo. Attivo, poiché sono veri e propri advocate dell'IP e degli interessi in tale area dei Governi che rappresentano e del sistema imprese, instaurando quindi relazioni continue di alto-profilo con organi politici, amministrativi e di enforcement dei Paesi di destinazione. Ruolo reattivo, anche, per via della possibilità di reagire qualora titolari di diritto del proprio Paese si trovino ad affrontare criticità nel Paese di destinazione, rientranti in un cahier des charges che possa ben definire quando l'organo pubblico intervenga in luogo della tutela privata.

Se si conta, inoltre, che il tessuto di imprese Italiane è costituito in larga misura da PMI che, per carenza di struttura e di risorse, hanno maggiori difficoltà a stringere dirette relazioni con personale di alto livello delle Ambasciate Italiane, si capisce come il quadro sia molto carente allo stato. Infatti, il ruolo di IP expert sostanzialmente ha anche il compito di fungere da raccordo tra imprese, o portatori di interesse collettivi, del proprio Paese e le strutture amministrative, politiche e di enforcement locali.

Altresì, per completezza, giova dire che l'Italia ha cercato di attribuire tali compiti, con evidenti limiti già istituzionali, alle rappresentanze ICE che, tuttavia, non possono vantare né le competenze né lo status per poter rendere concreto il lavoro come sopra esposto.

INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

E', quindi, auspicabile che l'industria nazionale sia meglio protetta all'estero nei Paesi a maggiore rischio per la proprietà intellettuale, quindi andando a istituire figure di IP experts dedicati, da scegliere tra il personale qualificato già presente nell'amministrazione e dedito al 100% a tale compito.